



RACCOMANDATA

MOD. 240

CIRCOLARE

Roma 11 FEB 1986 19

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Gabinetto

N.º UCI/AP-6192/8-2

Richiesta al Foglio del

N.º

A TUTTI I MINISTERI
Gabinetto

LORO SEDE

e.p.c.:

AL CONSIGLIO DI STATO

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ALLA CORTE DEI CONTI

00100 R O M A

OGGETTO : Legge 5 luglio 1982, n.441 recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Con circolare n.UCI/3409/I.113, del 6 settembre 1982, cedeste Amministrazioni furono invitate a richiedere e ad acquisire, con la massima urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze, le dichiarazioni dei soggetti tenuti agli adempimenti prescritti dalla legge n.441/1982 ed a trasmetterle a questa Presidenza del Consiglio ai fini della pubblicazione della situazione patrimoniale dei soggetti stessi mediante apposito bollettino, come sancito dall'art.9 della citata legge.

Al riguardo la scrivente, mentre ringrazia per le notizie e la documentazione finora fornite, deve osservare che non tutte le Amministrazioni hanno provveduto a trasmettere tempestivamente le attestazioni di variazioni previste dall'art.3 della legge, le quali, come è noto, debbono essere presentate dagli obbligati entro un mese dalla scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il ritardo, a volte notevole, verificatosi nell'acquisizione della predetta documentazione non ha consentito a

./.

questa Presidenza di fornire al Poligrafico dello Stato, con la dovuta tempestività, il materiale necessario per la stampa del cennato bollettino.

Pertanto, a modifica delle direttive impartite con la soprarichiamata circolare, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di rappresentare agli enti e alle società rientranti nella propria sfera di competenza la necessità di invitare i rispettivi titolari di cariche elettive e direttive ad inviare la documentazione di che trattasi direttamente a questa Presidenza del Consiglio - Ufficio del Coordinamento Interministeriale - con lettera diretta, per conoscenza, alle Amministrazioni vigilanti.

Inoltre, ai fini della individuazione dei soggetti inadempienti, le Amministrazioni interessate sono pregate di far pervenire, entro il 31 marzo di ogni anno, un elenco aggiornato degli enti, istituti e società sottoposti alla normativa in argomento, con l'indicazione della loro sede e dei nominativi dei titolari delle cariche elettive e direttive previste dall'art.12 della legge (Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori delegati e direttori generali).

Infine, questa Presidenza, sulla scorta della documentazione finora pervenuta e tenuti presenti i quesiti da più parte formulati, ritiene utile, per una più esatta interpretazione della normativa in oggetto, fornire le seguenti precisazioni:

- a) con riferimento all'art.12, punto 2, le disposizioni della legge in argomento sono applicabili soltanto nei confronti delle società direttamente partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%, con esclusione, quindi, delle società indirettamente partecipate;

- b) le attestazioni previste dall'art.3 della legge debbono riportare esclusivamente le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e nelle funzioni svolte;
- c) alle attestazioni annuali, che vanno presentate anche se non si verificano variazioni, deve essere sempre allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. 740 completo di tutti i quadri compilati ovvero, in mancanza di esso, dei modelli 101 e 102);
- d) entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, i soggetti obbligati devono, ai sensi dell'art.4, trasmettere a questa Presidenza una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima attestazione di variazioni e far pervenire, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, copia del Mod. 740;
- e) i dati relativi al coniuge non separato ed ai figli conviventi, qualora consenzienti, devono formare oggetto di separata dichiarazione o attestazione, debitamente sottoscritta e corredata della dichiarazione dei redditi, ove presentata;
- f) per facilitare i suindicati adempimenti di legge, questa Presidenza ha predisposto appositi modelli di dichiarazione e di attestazione, dei quali si unisce un esemplare, con l'avvertenza che essi possono essere utilizzati anche in fotocopia.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle direttive che precedono e nella più ampia divulgazione delle precisazioni formulate.

Si resta in attesa di assicurazione.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Adriano

